

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31/10/2018) 16-05-2019, n. 21499

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea - Presidente -

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -

Dott. AGLIASTRO Mirella - rel. Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/12/2017 della Corte di appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Mirella Agliastro;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avv. Michelangelo Curti, sostituto processuale dell'avv. Giuseppe D'Acquì, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 19/12/2017, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data 20/10/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere posseduto 13 involucri di hashish pari ad 87 dosi medie singole, reato commesso il (OMISSIS), perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), per il tramite del proprio difensore di fiducia deducendo la sussistenza dell'interesse ad impugnare anche in presenza di accertata prescrizione e la violazione o falsa applicazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) nonché la manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte motivato sull'assenza di elementi che potevano condurre all'assoluzione dell'imputato.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è palesemente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
2. Sussiste sicuramente l'interesse ad impugnare, in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quando dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare qualsivoglia effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca la disamina: di fronte al dovere del giudice di dichiarare in ogni stato e grado del processo l'esistenza di cause di non punibilità, sussiste il concorrente interesse dell'imputato alla prosecuzione del processo stesso, che è quello di ottenere una pronuncia ampiamente liberatoria nel merito (Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, Rv. 274089-01).
3. L'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397).
4. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva assolto l'imputato perchè il fatto non costituisce reato e solo a seguito della impugnazione del Pubblico Ministero, il giudice dell'appello era pervenuto ad una pronuncia di condanna.
5. Orbene, nel merito, la difesa lamenta l'assenza di una motivazione rafforzata da parte della Corte di appello, tenendo soprattutto conto della esistenza di un identico quadro indiziario, valutato sia dal primo giudice di merito sia dal giudice di secondo grado: l'imputato sarebbe stato condannato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non per questo, maggiormente persuasiva del medesimo compendio probatorio.
6. La doglianza non ha motivo di essere.

Il primo giudice aveva ritenuto insormontabile, in ossequio al principio del ragionevole dubbio, la versione fornita dall'imputato, a detta del quale la sostanza stupefacente era destinata unicamente alla cura della patologia depressiva conseguente all'infezione da meningoencefalite effettivamente contratta e che lo aveva costretto all'immobilità per due anni, tenuto conto altresì che lo stesso, all'atto del sequestro - avvenuto mentre procedeva in direzione di Milano a bordo della sua vettura, ove era stata rinvenuta la droga, già confezionata ed occultata in due diversi posti - non era stato trovato in possesso nè di materiale da taglio o da confezionamento, nè di somme di denaro.

A fronte di tanto, il Collegio di secondo grado ha adeguatamente motivato sulle circostanze che 1) il quantitativo di stupefacente rinvenuto in possesso del C. era troppo consistente per costituire una scorta; 2) l'acquisto del quantitativo rinvenuto era incompatibile con le condizioni economiche dell'imputato titolare di una modesta pensione di invalidità di circa 225,00 Euro mensili; 3) il confezionamento in dosi, contenute in involucri nascosti, non era funzionale all'accumulo di una riserva per uso personale; circostanze tutte che, pur emergendo dagli atti, non risultano in alcun modo essere state valutate dalla sentenza di primo grado, tanto meno sulla base di un doveroso apprezzamento complessivo.

Il fatto, poi, è stato ricondotto all'ipotesi di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Quindi, in considerazione delle modifiche apportate all'ipotesi novellata del comma 5 del D.P.R. n. 309 del

1990, art. 73 e del fatto che il reato in contestazione era stato commesso il (OMISSIS), la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto perchè estinto per intervenuta prescrizione.

7. La pronuncia della Corte di appello, dunque, ha più che adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, dando conto della insostenibilità del difforme convincimento del primo giudice, ed in presenza della maturata estinzione del reato, è pervenuto alla declaratoria della corrispondente causa.

8. Va da sè che di fronte ad una causa di estinzione del reato ed in difetto di rinuncia espressa alla prescrizione, l'imputato non potrà pretendere la rinnovazione del giudizio di merito.

9. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019